



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO
PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI
SANITARI
(TESTAMENTO BIOLOGICO)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 31 del 28.08.2014

INDICE

| | |
|---|--------|
| Art. 1 – Oggetto | pag. 3 |
| Art. 2 – Finalità..... | pag. 3 |
| Art. 3 – Definizione..... | pag. 3 |
| Art. 4 – Soggetti legittimati a presentare il Testamento Biologico..... | pag. 4 |
| Art. 5 – Modalità di deposito della D.A.T. | pag. 5 |
| Art. 6 – Modifica delle dichiarazioni rese..... | pag. 5 |
| Art. 7 – Tenuta e aggiornamento del Registro..... | pag. 5 |
| Art. 8 – Modulistica..... | pag. 6 |
| Art. 9 – Accesso agli atti..... | pag. 6 |
| Art. 10 – Disposizioni finali..... | pag. 6 |
| Art. 11 – Entrata in vigore..... | pag. 6 |

ART. 1 – OGGETTO

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del Comune di Ozieri approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 04-05-2010 il Comune di Ozieri è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali. E' un ente democratico che pone alla base della sua azione i principi costitutivi della Unione Europea e quelli universali della pace e della solidarietà; si riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali; realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, il governo della comunità;

Ai sensi dell'art. 9 c.1 , l'Amministrazione comunale ispira la sua azione ai valori fondamentali della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.

Con il presente Regolamento l' Amministrazione Comunale di Ozieri intende disciplinare le modalità organizzative afferenti l'istituzione ed il funzionamento del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volontà relativamente ai trattamenti sanitari.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Ozieri nell'ambito della propria autonomia e potestà regolamentare istituisce il Registro Comunale delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), detto anche Testamento Biologico, relativamente ai trattamenti sanitari con l'unico obiettivo di garantire a ciascun individuo la libertà di scelta , indipendentemente da ispirazioni etiche e/o ideologiche.

2. Il Registro ha lo scopo di garantire la certezza del deposito della Dichiarazione e la fonte di provenienza.

3. Il Registro e il deposito delle DSAN (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) inerenti la D.A.T. col presente regolamento sono affidate al Servizio di Stato Civile che ne cura l'aggiornamento sul cartaceo nelle more della costituzione del Registro informatico.

ART. 3 – DEFINIZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

a- **Dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.)** (sinonimo di testamento biologico, testamento di vita) un documento contenente la manifestazione di volontà sottoscritta dalla persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposto in caso di malattia, o traumatismi o lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non è più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui dovrà essere sottoposta;

Nel testamento biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

b- **Dichiarante** il soggetto residente nel Comune di Ozieri che rende la dichiarazione di avvenuta redazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario (testamento biologico);

c- **Fiduciario** il soggetto nominato da chi redige il Testamento Biologico, che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del dichiarante nel momento in cui lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere e di comunicare consapevolmente in ordine ai trattamenti medici da eseguire; al fiduciario non è richiesto che sia residente nel Comune di Ozieri.

d- **Fiduciario supplente** il soggetto che assolverà alle funzioni di cui alla lettera c) qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni. E' facoltà del dichiarante nominare o meno il fiduciario supplente;

e- **Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari ovvero testamento biologico:** registro riportante il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta redazione della dichiarazione di volontà/testamento e l'elenco dei dichiaranti oltre che dei fiduciari (eventualmente anche i fiduciari supplenti) che hanno in custodia il testamento biologico; la data e il funzionario che riceve la dichiarazione;

1. Il registro gestisce la banca dati dei dichiaranti e dei fiduciari, ed attribuisce un numero progressivo annuale ad ogni singola pratica.

2. Sarà previsto un aggiornamento annuale del registro verificando con l'anagrafe l'eventuale decesso o migrazione dell'interessato.

f- **Funzionario ricevente:** Funzionario comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro. Il funzionario ricevente rilascerà al dichiarante l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta predisposizione della DAT.

Il Funzionario ricevente non conosce il contenuto della Dichiarazione di volontà che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti dello stesso.

ART. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE IL TESTAMENTO BIOLOGICO.

1. Sono soggetti legittimati a dichiarare l'esistenza del testamento biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Ozieri, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

2. Il diritto si estende a tutti i cittadini maggiorenni residenti che per motivi di salute siano ricoverati presso strutture sociosanitarie e di conseguenza costretti a trasferire la propria residenza presso la struttura ospitante. Qualora venga meno la residenza nel Comune ove ha sede la struttura sanitaria viene meno il diritto alla conservazione dell'iscrizione nel Registro istituito presso il Comune di Ozieri.

3. Il venir meno della residenza nel Comune di Ozieri non comporta la cancellazione dal "Registro" ma non permette più l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

ART. 5 – MODALITÀ DI DEPOSITO DELLA D.A.T.

1. Il dichiarante che ha redatto la D.A.T. dovrà preventivamente fissare un appuntamento con i dipendenti comunali addetti;
2. All'appuntamento, il dichiarante si presenterà presso l'ufficio comunale insieme alla persona che intende nominare come fiduciario (è prevista la possibilità di nominare più di un fiduciario). Tutti dovranno essere muniti di un documento d'identità valido e del codice fiscale;
3. La D.A.T., redatta nella forma e col contenuto liberamente scelti dal dichiarante, dopo essere stata debitamente compilata e sottoscritta sia dall'intestatario e dal fiduciario o dai fiduciari se più di uno, verrà consegnata in busta chiusa al fiduciario prescelto. La busta chiusa contenente la DAT verrà numerata, verrà apposto il timbro dell'ufficio, la firma del funzionario che riceve la dichiarazione e la data. Sul registro saranno riportati i seguenti dati che costituiscono elementi essenziali:
 - numero progressivo assegnato
 - giorno del deposito
 - nominativo del dichiarante
 - nominativo del fiduciario e qualora indicato, del fiduciario supplente
 - luogo di conservazione della dichiarazione anticipata di trattamento
4. Al dichiarante verrà rilasciata ricevuta della dichiarazione resa, sottoscritta dal funzionario ricevente, con tutti gli estremi riportati nel registro.

ART. 6 - MODIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

1. Su richiesta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate in qualunque momento. La revoca comporta una nuova annotazione sul Registro dietro presentazione di una nuova dichiarazione del dichiarante alla presenza del fiduciario originario o di uno nuovo. Qualora il fiduciario sia persona diversa dal fiduciario della prima dichiarazione sarà onere del dichiarante informare il precedente dell'avvenuto cambiamento sia delle volontà che della persona depositaria della nuova DAT.
2. La modifica della dichiarazione resa avverrà con le stesse modalità previste per la prima iscrizione.
3. La revoca della dichiarazione non comporta nessun obbligo di comunicazione ai fiduciari da parte dell'ufficio comunale; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del dichiarante.

ART. 7 - TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO.

1. E' previsto un aggiornamento annuale del registro verificando con l'anagrafe l'eventuale decesso o migrazione dell'interessato.

ART. 8 - INFORMAZIONE

1. Dell'attivazione del servizio viene data ampia informazione e diffusione attraverso gli organi di stampa, campagne informative promosse dall'Amministrazione e per mezzo di pubblicazione sul sito dell'Ente Comunale.

ART. 9 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Il registro non è pubblico.
2. Il Funzionario incaricato come competente consentirà l'accesso ai dati annotati nel Registro dietro presentazione di richiesta scritta motivata ed inoltrata da uno dei soggetti indicati come Fiduciari nella dichiarazione resa dall'interessato esclusivamente per i fini consentiti dalla legge nonché nel rispetto della legislazione vigente in materia di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.
3. In sede di dichiarazione il dichiarante può indicare oltre al fiduciario quali altri soggetti, dietro presentazione di richiesta scritta motivata, possono avere accesso ai dati contenuti nel registro.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di legge intervenga a regolamentare diversamente la materia. In tal caso l'Amministrazione Comunale si riserva l'adozione e/o l'integrazione dei documenti che si rendessero necessari per la piena attuazione del progetto.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune .